

deliberazione n. 144

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI
PER GLI ANNI 2010 E 2011 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26
DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1996, N. 18 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2010, N. 164

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 130/09, a iniziativa della Giunta regionale "Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi a favore delle persone disabili per gli anni 2010 e 2011 ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni" dando la paro-

la al Consigliere di maggioranza Marco Luchetti e al Consigliere di minoranza Oriano Tiberi relatori della V Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 26 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, come da ultimo modificata ed integrata con l.r. 21 novembre 2000, n. 28 e 25 novembre 2002, n. 25, il quale stabilisce che l'Assemblea legislativa regionale approvi i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla medesima legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa;

Ritenuto necessario procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996, nonché delle modalità di impiego delle risorse e dei tetti di spesa per gli anni 2010 e 2011, prorogando quelli previsti nella propria deliberazione del 29 luglio 2008, n. 102 "Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi a favore delle persone disabili per gli anni 2008 e 2009, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio po-

litiche sociali, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di prorogare, per gli anni 2010 e 2011, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi a favore delle persone disabili relativi agli anni 2008 e 2009, di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 29 luglio 2008, n. 102, stabilendo che i riferimenti agli anni 2008 e 2009, in detta deliberazione contenuti, sono sostituiti dal riferimento agli anni 2010 e 2011.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Bucciarelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Michele Altomeni

f.to Giacomo Bugaro